

**ESENZIONI TARI - Rifiuti**

Sono esclusi dal pagamento:

- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili di civili abitazioni (es. parcheggi, balconi, terrazze, cortili, patii, portici, tettoie, aree a verde, giardini, lastricati solari);
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni, ad eccezione delle aree scoperte operative, cioè delle aree sulle quali è esercitata l'attività economica (sono quindi escluse ad es. le aree di transito, le aree non presidiate dall'uomo, i depositi, le aree verdi, i parcheggi gratuiti per clienti.
- le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, **come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.**
- i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati, quali:
 - i locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica), privi di nuclei famigliari residenti e non arredati;
 - i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura (es. solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi) o per il particolare uso cui sono stabilmente adibiti (es. centrali termiche, cabine elettriche, locali contatori, vani ascensori, silos, stalle e fienili), ovvero perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, qualora tali circostanze siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debitamente riscontrate e limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

- le aree di lavorazione industriale relative ad utenze non domestiche classificate nella categoria 20 dell'Allegato 2 del Regolamento Comunale IUC;
- le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- le aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- le aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

RIDUZIONI TARI - Rifiuti

La TARI è ridotta del 35% (trentacinque per cento) limitatamente alla quota variabile nei seguenti casi:

- per le utenze domestiche che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica. Tale riduzione è cumulabile con le altre riduzioni previste dal Regolamento comunale, con effetto dal giorno successivo alla restituzione o del ritiro dei contenitori del rifiuto organico consegnati;
- in caso di utenze con contenitori del rifiuto organico condivisi, la riduzione è applicata con effetto dal giorno successivo alla richiesta:

- 1) alla totalità delle utenze, con contestuale ritiro di tutti i contenitori del rifiuto organico;
- 2) alle sole utenze che effettuano il recupero, previo nulla osta sottoscritto da tutti gli altri contribuenti con cui condividono i contenitori o, in caso di condominio amministrato, dall'amministratore di condominio. In tal caso il soggetto gestore potrà procedere alla riduzione della volumetria dei contenitori, in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento consortile per la gestione dei rifiuti urbani;

La TARI è ridotta del 60% (sessanta per cento) sia quota fissa che variabile nelle zone non servite dalla raccolta.

Le ulteriori agevolazioni e le esenzioni applicate alla TARI sono indicate nell'allegato 3 del Regolamento Comunale IUC.